



## Provincia di Prato

Via Ricasoli, 25 - 59100 Prato (PO) - tel. 0574 - 534472 fax 0574 - 534353 cell. 337-317977  
e-mail: polprov@provincia.prato.it PEC: poliziaprovincialeprato@postacert.toscana.it

### PRONTUARIO PESCA

**L. 154/16 - L.R. 07/05 e s.m.i. – D.P.G.R. 06/R/18**

**NORMATIVA NAZIONALE – Legge 28 Luglio 2016, n.154**  
**NORMATIVA REGIONALE - L.R.T. 03 Gennaio 2005, n.7 e s.m.i.**

#### **Art. 40 Legge 28 Luglio 2016, n. 154 “Contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne”**

E’ considerato “esercizio illegale della pesca” nelle medesime acque, ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche e di altri organismi acquatici con materiale, mezzi e attrezzature vietati dalla legge. E’ altresì considerato esercizio illegale della pesca nelle acque interne ogni azione di cattura e di prelievo con materiali e mezzi autorizzati effettuata con modalità vietate dalla legge e dai regolamenti in materia di pesca emanati dagli Enti territoriali competenti.

**Sono considerate acque interne i fiumi, i laghi, le acque dolci, salse o salmastre delimitati rispetto al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi.**

**ATT.NE: Art. 01 c.3 Legge Regione Toscana 03 Gennaio 2005, n. 07 e s.m.i.**

Ai fini della presente legge sono considerati fauna ittica i pesci viventi nelle acque interne.

**ATT.NE: Art. 02 c.5 bis Legge Regione Toscana 03 Gennaio 2005, n. 07 e s.m.i.**

Gli invasi naturali e artificiali presenti all'interno dei parchi urbani sono gestiti per le finalità della presente legge, dai comuni competenti per territorio.

### INDICE

<b>Acque interne</b> normativa nazionale	pag.	2
<b>Acque interne</b> normativa regionale	pag.	4
<b>Acque a salmonidi</b>	pag.	5
<b>Acque a ciprinidi</b>	pag.	6
<b>Divieti generali</b>	pag.	7
<b>Acque di foce o salmastre</b>	pag.	10
<b>Zone di protezione</b>	pag.	11
<b>Campi di gara</b>	pag.	11
<b>Zone a regolamento specifico</b>	pag.	12
<b>Zone di frega</b>	pag.	13
<b>Autorità competente/indicazioni per pagamento sanzioni</b>	pag.	13

## ACQUE INTERNE

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	LEGGE E ARTICOLI VIOLATI		SANZIONI	SEQUESTRO	COMPETENZE
<b>A) Pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le SPECIE di cui sia VIETATA la cattura in qualunque stadio di crescita.</b> <b>Gambero italico, gobione, scazzone, ghiozzo, spinarello, tinca, cobite e nono, nonché le specie animali protette di cui all'allegato "B" L.R. 56/00, modificata dalla LRT 30/2015.</b>  <b>(Vedi nota 1 - 2 e 5)</b>	Art. 40 c.2 Lett. A L. 154/16	Art. 40 c.4 L. 154/16	Arresto da 2 mesi a 2 anni o ammenda da € 2.000 a € 12.000	Art. 354 C.P.P. Pescato, strumenti, attrezzi, natanti, mezzi di trasporto e di conservazione.	Notizia Reato alla Procura Rep.ca.  Signal. Regione art. 40 c.8
<b>B) Stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con MATERIALI ESPLOSIVI di qualsiasi tipo, con la CORRENTE ELETTRICA o con il versamento di SOSTENZE TOSSICHE o anestetiche nelle acque.</b>  <b>(Vedi nota 1- 2 – 5 - 7 e 8)</b>	Art. 40 c.2 Lett. B L. 154/16	Art. 40 c.4 L. 154/16	Arresto da 2 mesi a 2 anni o ammenda da € 2.000 a € 12.000	Art. 354 C.P.P. Pescato, strumenti, attrezzi, natanti, mezzi di trasporto e di conservazione.	Notizia Reato alla Procura Rep.ca.  Signal. Regione art. 40 c.8
<b>C) Catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale dei corpi idrici.</b>  <b>(Vedi nota 1- 2 - 5 e 6)</b>	Art. 40 c.2 Lett. C L. 154/16	Art. 40 c.4 L. 154/16	Arresto da 2 mesi a 2 anni o ammenda da € 2.000 a € 12.000	Art. 354 C.P.P. Pescato, strumenti, attrezzi, natanti, mezzi di trasporto e di conservazione.	Notizia Reato alla Procura Rep.ca.  Signal. Regione art. 40 c.8
<b>D) Utilizzare reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva, ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti.</b>  <b>(Vedi nota 2 – 3 - 5)</b>	Art. 40 c.2 lett. D L. 154/16	Art. 40 c.5 L. 154/16	Da € 1.000 a € 6.000 <b>( € 2.000)</b>  Da valutare applicaz. Punto II)	Seq. Amm.vo (art. 40 c.6) Pescato, strumenti, attrezzi, natanti, mezzi di trasporto e di conservazione	Regione Toscana  Signal. art. 40 c.8 in base alla L.154/06
<b>D bis)</b> <b>Esercitare la pesca con le mani, pesca subacquea e con l'uso di sorgenti luminose per attirare la fauna.</b>  <b>(Vedi nota 10)</b>	L.R.T. 7/05 e s.m.i. art.18 bis;  -c.2) lett. A Pesca con mani; - c.2) lett.B Pesca subacquea; - c.2) lett.C Sorgenti Luminose;	Sanz. Art.19 c.8 della L.R. 7/05 e s.m.i.  Sanz. Art.19 c.5 della L.R. 7/05 e s.m.i.	Da € 80 a € 480 <b>( € 160).</b>  In caso di uso di mezzi vietati su specie vietate, o di misura vietata, la sanzione è raddoppiata.  + sanzione da 40 a 240 <b>(Euro 80)</b> per ciascun capo	Seq. Amm.vo. Pescato, strumenti, attrezzi, natanti, mezzi di trasporto e di conservazione.	Regione Toscana
<b>E) Utilizzare attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non è consentita.</b> <b>Es: bertobelli, tofoni, tramagli, reti ad imbrocco, nasse, nonché bilancia fissa e bilancia da imbarcazione professionali.</b> <b>(Vedi nota 2 - 3 e 5)</b>	Art. 40 c.2 Lett. E L. 154/16	Art. 40 c.5 L. 154/16	Da € 1.000 a € 6.000 <b>( € 2.000)</b>	Seq. Amm.vo (art. 40 c.6) Pescato, strumenti, attrezzi, natanti, mezzi di trasporto e di conservazione.	Regione Toscana  Signal. art. 40 c.8

<b>F) Esercizio della pesca professionale senza essere in possesso del relativo titolo abilitativo.</b> (Vedi nota 2 - 3 e 5)	Art. 40 c.2 Lett. E L. 154/16	Art. 40 c.5 L. 154/16	Da € 1.000 a € 6.000 ( € 2.000)	Seq. Amm.vo (art. 40 c.6) Pescato, strumenti, attrezzi, natanti, mezzi di trasporto e di conservazione.	Regione Toscana Segnal. art. 40 c.8
<b>G) Utilizzare reti e altri attrezzi per la pesca professionale difformi, per lunghezza o dimensione della maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti.</b> (Vedi nota 2 - 3 e 5)	Art. 40 c.2 Lett. F L. 154/16	Art. 40 c.5 L. 154/16	Da € 1.000 a € 6.000 ( € 2.000)	Seq. Amm.vo (art. 40 c.6) Pescato, strumenti, attrezzi, natanti, mezzi di trasporto e di conservazione.	Regione Toscana Segnal. art. 40 c.8
<b>H) Raccolta, detenzione, trasporto e il commercio degli animali STORDITI o UCCISI in violazione dei divieti di cui al c.2.</b>  <b>Att.ne:</b> si applica anche a seguito di accertamento di cui alla precedente lettera D bis).  (Vedi nota 1- 2 - 4 e 5)	Art. 40 c.3 L. 154/16	Art. 40 c.4 L. 154/16	Arresto da 2 mesi a 2 anni o ammenda da € 2.000 a € 12.000	Art. 354 C.P.P. Pescato, strumenti, attrezzi, natanti, mezzi di trasporto e di conservazione.	Notizia Reato alla Procura Repubblica Segnal. Regione art. 40 c.8

**Nota 1:** E' prevista la confisca dei natanti, dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato, anche se utilizzati unicamente a tali fini. Il materiale ittico sequestrato ancora vivo e vitale è reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua; della reimmisione effettuata è data certificazione in apposito verbale. (art. 40 c.6 L. 154/16).

**Nota 2:** il trasgressore corrisponde all'ente territoriale competente per la gestione delle acque una somma pari a € 20,00 per ciascun capo pescato in violazione all'art. 40 per il ristoro delle spese relative all'adozione delle necessarie misure di ripopolamento delle acque. Tale somma è raddoppiata nel caso in cui il pescato risulti privo di vita (art. 40 c.8 L. 154/16).

**Nota 3:** sospensione della licenza di pesca professionale per 3 mesi.

**Nota 4:** sospensione della licenza di pesca professionale per 3 anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da 5 a 10 giorni.

**Nota 5:** qualora le violazioni di cui ai commi 2 e 3 siano reiterate e qualora il trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca professionale o dell'esercizio commerciale, le pene e le sanzioni amministrative e il periodo di sospensione delle licenze sono raddoppiati. (art. 40 c.7 L. 154/16). Le disposizioni del presente comma si applicano anche nel caso di pagamento della sanzione amm.va in misura ridotta.

**Nota 6:** valutare applicazione altre norme inerenti il Vincolo Idrogeologico (L.R. 39/00), Vincolo Paesaggistico (D.L.vo 42/04)e Demanio Idrico (R.D. 523/04);

**Nota 7:** valutare l'applicazione art. 38 e 53 T.U.L.P.S. – Art. 97 Reg. T.U.L.P.S.;

**Nota 8:** valutare l'applicazione dell'art. 674 C.P.e D.L.vo 152/06.

**NORMATIVA REGIONALE – Legge 3 Gennaio 2005, n. 7 e s.m.i.**

**ACQUE INTERNE**

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	LEGGE E ARTICOLI VIOLATI		SANZIONI	SEQUESTRO	COMPETENZE
<p><b>D) Introduzione, nei corpi idrici della Regione, di fauna ittica estranea a quella autoctona .</b></p> <p>Vedere eventualmente in relazione alla specie immessa L.R.T. N°56/00, come modificata dalla LRT 30/2015</p>	<p>Art. 14 c.1 L.R. 07/05 e s.m.i.</p> <p><b>Contestare eventualmente anche violazione punto I bis)</b></p>	<p>Art. 19 c.11 L.R. 07/05 e s.m.i.</p>	<p>Da 50 a 300 <b>(Euro 100)</b></p>	SI	Regione
<p><b>I bis) Introduzione, nelle acque pubbliche della Regione, fauna ittica senza il documento di trasporto rilasciato dall'Ente gestore per gli impianti pubblici o senza autorizzazione della Regione .</b></p>	<p>Art. 18 bis c.5 L.R. 07/05 e s.m.i.</p>	<p>Art. 19 c.4 L.R. 07/05 e s.m.i.</p>	<p>Da 400 a 2400 <b>(Euro 800) +</b> sanzione da 40 a 240 <b>(Euro 80,00)</b> per ciascun capo</p>	SI	Regione
<p><b>J) Esercitare la pesca senza essere in grado di esibire la licenza di pesca pur essendone munito, purché entro 10 (dieci) giorni dalla contestazione ne dimostri il possesso alla Regione sul cui territorio è avvenuta l'infrazione.</b></p> <p><b>Att.ne: Se non la esibisce entro i 10 giorni, si contesta anche il successivo punto K</b></p>	<p>Art. 15 L.R. 07/05 e s.m.i.</p>	<p>Art. 19 c.2 L.R. 07/05 e s.m.i.</p>	<p>Euro 30 <b>(Euro 10,00)</b></p>		Regione
<p><b>K) Esercitare la pesca senza essere munito di licenza.</b></p> <p><b>(Vedi nota 9)</b></p>	<p>Art. 15 c.1 L.R. 07/05 e s.m.i.</p> <p>+ applicazione Art. 10 LRT 31/05 per evasione tassa</p>	<p>Art. 19 c.1 L.R. 07/05 e s.m.i.</p>	<p>Da 80 a 480 <b>(Euro 160)</b></p>	SI	Regione  Regione Toscana
<p><b>L) Detenzione e commercio di specie ittiche allo stato fresco a partire dal terzo giorno da quando ne sia vietata la pesca.</b></p>	<p>Art. 18 c.1 L.R. 07/05 e s.m.i.</p>	<p>Art. 19 c.5 L.R. 07/05 e s.m.i.</p>	<p>Da 80 a 480 <b>(Euro 160)</b> + sanzione da 40 a 240 <b>(Euro 80)</b> per ciascun capo</p>	SI	Regione
<p><b>M) Detenzione e commercio di specie ittiche allo stato fresco quando siano di misura inferiore a quella consentita.</b></p>	<p>Art. 18 c.1 L.R. 07/05 e s.m.i.</p>	<p>Art. 19 c.5 L.R. 07/05 e s.m.i.</p>	<p>Da 80 a 480 <b>(Euro 160 )</b> + sanzione da 40 a 240 <b>(Euro 80)</b> per ciascun capo</p>		Regione
<p><b>M bis) Commercio di pesci catturati nell'esercizio della pesca dilettantistica.</b></p>	<p>Art. 18 c.1 L.R. 07/05 e s.m.i.</p>	<p>Art. 19 c.5 L.R. 07/05 e s.m.i.</p>	<p>Da 80 a 480 <b>(Euro 160)</b> + sanzione da 40 a 240 <b>(Euro 80)</b> per ciascun capo</p>	SI	Regione
<p><b>M ter) Causare Morie di fauna ittica.</b></p> <p><b>N.B. I responsabili sono tenuti a risarcire alla Regione i costi per la ricostruzione del patrimonio ittico e per il ripristino del corpo idrico.</b></p>	<p>Art. 19 c 3 L.R. 07/05 e s.m.i.</p>	<p>Art. 19 c 3 L.R. 07/05 e s.m.i.</p>	<p>Da 300 a 1800 <b>(Euro 600)</b></p>		Regione  + comunicazione alla Regione per risarcimento

**Nota 9:** La licenza di pesca dilettantistica è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore e la causale del versamento. La ricevuta deve essere esibita unitamente a un documento di identità valido. La licenza di pesca dilettantistica non è richiesta ai minori di anni 12 se accompagnati da un maggiorenne. Gli effetti della licenza di pesca decorrono dal versamento della tassa di concessione. La licenza di pesca rilasciata nelle altre regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano ha validità sul territorio regionale. Le esenzioni dall'obbligo del possesso della licenza di pesca, eventualmente previste dalle leggi di altre Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, non hanno validità sul territorio regionale della Toscana. Tipi di Licenza: Durata annuale – Pesca professionale e dilettantistica con canna, anche munita di mulinello, con tirlindana, mazzachera e bilancia € 50,00 (Licenza di Tipo A; Durata annuale – Pesca dilettantistica con canna, anche munita di mulinello, con tirlindana, mazzachera e bilancia € 35,00 (Licenza di Tipo B); Durata 15 giorni – Pesca dilettantistica con canna, anche munita di mulinello, con tirlindana, mazzachera e bilancia € 10,00 (Licenza di Tipo C); Durata giornaliera – Pesca sportiva nell'ambito di manifestazioni agonistiche, didattiche e/o promozionali € 1,00 (Licenza di Tipo D).

### ACQUE A SALMONIDI

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	LEGGE E ARTICOLI VIOLATI		SANZIONI	SEQUESTRO	COMPETENZE
<b>N)</b> Esercitare la pesca nelle acque classificate a salmonidi con l'uso di più di una canna ovvero munita di più di un amo.  (Vedi nota 10)	Art. 21 c.1 lett. A L.R. 07/05 e s.m.i.  Art. 2 c.1 lett. A DPGR 06/R/18	Art. 19 c.8 L.R. 07/05 e s.m.i.	Da 80 a 480 <b>(Euro 160)</b>	SI	Regione
<b>O)</b> Esercitare la pesca nelle acque classificate a salmonidi con l'uso di moschiera e della camoliera, corredate da più di tre ami.  (Vedi nota 10)	Art. 21 c.1 lett. A L.R. 07/05 e s.m.i.  Art. 2 c.1 lett. C DPGR 06/R/18	Art. 19 c.8 L.R. 07/05 e s.m.i.	Da 80 a 480 <b>(Euro 160)</b>	SI	Regione
<b>O bis)</b> Nei casi previsti al punto N) e O) è vietato l'uso di ami con ardiglione o con ardiglione non completamente schiacciato  (Vedi nota 10 e 10 bis)	Art. 21 c.1 lett. A L.R. 07/05 e s.m.i.  Art. 2 c.2 DPGR 06/R/18	Art. 19 c.8 L.R. 07/05 e s.m.i.	Da 80 a 480 <b>(Euro 160)</b>	SI	Regione
<b>P) Azioni vietate:</b> 1) <u>Pasturazione;</u> 2) <u>Usare come esca uova di pesci;</u> 3) <u>Detenere e/o usare sul luogo di pesca larve di mosca carnaria.</u>	Art. 21 c.1 lett. A L.R. 07/05 e s.m.i.  Art. 2 c.3 DPGR 06/R/18	Art. 19 c.8 L.R. 07/05 e s.m.i.	Da 80 a 480 <b>(Euro 160)</b>	SI	Regione
<b>Q)</b> Esercitare la <b>pesca da natante</b> nelle <b>acque interne</b> , salvo l'individuazione dei corpi idrici dove è consentita a sensi dell'art. 5 c. 1 della L.R. N°7/05.  Natante: struttura galleggiante per spostamenti guidati, idonea al trasporto di più di una persona.	Art. 21 c.1 lett. A L.R. 07/05 e s.m.i.  Art. 4 c.2 DPGR 06/R/18	Art. 19 c.8 L.R. 07/05 e s.m.i.	Da 80 a 480 <b>(Euro 160)</b>	SI	Regione
<b>Q bis)</b> Esercitare la <b>pesca nelle acque a salmonidi al di fuori dei periodi consentiti.</b>  La pesca è vietata dal Lunedì successivo alla 1° domenica di ottobre al Sabato antecedente l'ultima domenica di febbraio  (Vedi nota 12)	Art. 21 c.1 lett. B L.R. 07/05 e s.m.i.  Art. 5 c.2 DPGR 06/R/18	Art. 19 c.6 L.R. 07/05 e s.m.i.	Da 30 a 180 <b>(Euro 60)</b>	SI	Regione

<b>R) Esercitare la pesca con mezzi non consentiti nelle acque a salmonidi</b> (in periodo di pesca consentita).  (Vedi nota 10 e 10 ter)	Art. 21 c.1 lett. A L.R. 07/05 e s.m.i.  Art. 2 c.1 DPGR 06/R/18	Art. 19 c.6 L.R. 07/05 e s.m.i.	Da 80 a 480 <b>(Euro 160)</b>	SI	Regione
---	--	---------------------------------	----------------------------------	----	---------

**Nota 10: nei casi previsti dalle lettere Dbis), N), O), O bis) e R) in caso di cattura di specie vietata o di misura vietata, la sanzione è raddoppiata art. 19 c.8 della LRT 7/05 e s.m.i.**

**Nota 10 bis:** E' consentito l'uso di ardiglione nelle gare di pesca di cui all'art. 13 del Regolamento 06/R/18 svolte su materiale ittico immesso dagli organizzatori.

**Nota 10 ter:** Art. 2 c.1 DPGR 06/R/18 Nelle acque a Salmonidi è consentito l'uso di una sola canna munita di un solo amo, l'uso di esche artificiali corredate di uno o più ami singoli, moschiera e camolera corredate di non più di tre ami.

ACQUE A CIPRINIDI					
DESCRIZIONE VIOLAZIONE	LEGGE E ARTICOLI VIOLATI		SANZIONI	SEQUESTRO	COMPETENZE
<b>S) Esercitare la pesca nelle acque classificate a ciprinidi con un numero di canne superiore a 3 (a persona).</b>  (Vedi nota 11)	Art. 21 c.1 lett. A L.R. 07/05 e s.m.i.  Art. 2 c.4 lett. C DPGR 06/R/18	Art. 19 c.8 L.R. 07/05 e s.m.i.	Da 80 a 480 <b>(Euro 160)</b>	SI	Regione
<b>T) Esercitare la pesca nelle acque classificate a ciprinidi con 3 canne (a persona) in uno spazio superiore a mt. 10.</b>	Art. 21 c.1 lett. A L.R. 07/05 e s.m.i.  Art. 2 c.4 lett. C DPGR 06/R/18	Art. 19 c.8 L.R. 07/05 e s.m.i.	Da 80 a 480 <b>(Euro 160)</b>	SI	Regione
<b>U) Esercitare la pesca nelle acque classificate a ciprinidi con canna armata con più di 2 ami semplici o multipli.</b>  (Vedi nota 11)	Art. 21 c.1 lett. A L.R. 07/05 e s.m.i.  Art. 2 c.4 lett. C DPGR 06/R/18	Art. 19 c.8 L.R. 07/05 e s.m.i.	Da 80 a 480 <b>(Euro 160)</b>	SI	Regione
<b>V) Esercitare la pesca nelle acque classificate a ciprinidi con l'uso della mazzacchera e della bilancia, con lato massimo della rete superiore a mt. 1.50 e/o maglie di lato inferiore a cm. 1.</b>  (Vedi nota 11)	Art. 21 c.1 lett. A L.R. 07/05 e s.m.i.  Art. 2 c.4 lett. D DPGR 06/R/18	Art. 19 c.8 L.R. 07/05 e s.m.i.	Da 80 a 480 <b>(Euro 160)</b>	SI	Regione
<b>W) Pesca con bilancia a scorrere.</b>  (Vedi nota 11)	Art. 21 c.1 lett. A L.R. 07/05 e s.m.i.  Art. 2 c.5 DPGR 06/R/18	Art. 19 c.8 L.R. 07/05 e s.m.i.	Da 80 a 480 <b>(Euro 160)</b>	SI	Regione
<b>X) Pesca con bilancia a scorrere all'interno un corpo idrico di larghezza inferiore a mt. 6.</b>	Art. 21 c.1 lett. A L.R. 07/05 e s.m.i.  Art. 2 c.5 DPGR 06/R/18	Art. 19 c.8 L.R. 07/05 e s.m.i.	Da 80 a 480 <b>(Euro 160)</b>	SI	Regione

<b>X bis) Effettuare Pasturazione nell'esercizio di pesca con la bilancia</b>	Art. 18 bis c.6 L.R. 07/05 e s.m.i.	Art. 19 c.8 L.R. 07/05 e s.m.i.	Da 80 a 480 <b>(Euro 160)</b>	SI	Regione
---	---	---------------------------------------	----------------------------------	----	---------

**Nota 11: nei casi previsti dalle lettere S), U), V) e W) , in caso di cattura di specie vietata o di misura vietata, la sanzione è raddoppiata.**

### DIVIETI GENERALI

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	LEGGE E ARTICOLI VIOLATI	SANZIONI	SEQUESTRO	COMPETENZE	
<b>Y)</b> Violazioni commesse dai <b>soggetti di cui all' Art. 20 della L.R. 7/05</b> (Ufficiali ed Agenti di P.G., guardie volontarie, delle associazioni dei pescatori etc).	Art. 19 L.R. 07/05 e s.m.i.	Art. 19 c.12 L.R. 07/05 e s.m.i.	<b>Tutte le sanzioni sono raddoppiate</b>	SI	Regione
<b>AA)</b> Esercitare la pesca <b>al di fuori dei periodi indicati dall'art. 5 e dall'allegato A</b> del Regolamento di attuazione n°06/R/18.  <b>(Vedi nota 12 e 12 ter)</b>	Art. 21 c.1 lett. B L.R. 07/05 e s.m.i. Art 5 e All A DPGR 06/R/18	Art. 19 c.6 L.R. 07/05 e s.m.i.	Da 30 a 180 <b>(Euro 60)</b>	SI	Regione
<b>BB)</b> Esercitare la pesca a <b>distanza inferiore a metri 15 dal pescatore primo occupante</b> dal posto di pesca, ovvero a meno di metri 30 in caso di pesca con bilancella o pesca da natante.	Art. 21 c.1 lett. B L.R. 07/05 e s.m.i.  Art. 3 c.2 DPGR 06/R/18	Art. 19 c.6 L.R. 07/05 e s.m.i.	Da 30 a 180 <b>(Euro 60)</b>	NO	Regione
<b>CC)</b> <b>Impedire intenzionalmente</b> l'esercizio dell'attività piscatoria ponendo in essere atti di ostruzionismo o di disturbo dai quali possa essere turbata o interrotta la regolare attività di pesca o recare molestie ai pescatori nel corso della loro attività	Art. 18 bis c.8 L.R. 07/05 e s.m.i.  Art. 3 c.3 DPGR 06/R/18	Art. 19 c.10 L.R. 07/05 e s.m.i.	Da 300 a 1800 <b>(Euro 600)</b>	NO	Regione
<b>DD)</b> Esercitare dal pesca in <b>orari non consentiti (vedi limitazioni diverse per tipi di acque art. 5 DPGR n°06/R/18).</b>  <b>(Vedi nota 12 e 12 ter )</b>	Art. 21 c.1 lett. B L.R. 07/05 e s.m.i.  Art. 5 DPGR 06/R/18	Art. 19 c.6 L.R. 07/05 e s.m.i.	Da 30 a 180 <b>(Euro 60)</b>	SI	Regione
<b>EE)</b> Detenere durante la <b>pesca notturna</b> , specie diverse da quelle per cui è consentita la pesca.  <b>(Vedi nota 12 bis e 12 ter )</b>	Art. 21 c.1 lett. B L.R. 07/05 e s.m.i.  Art. 5 c.5 DPGR 06/R/18	Art. 19 c.6 L.R. 07/05 e s.m.i.	Da 30 a 180 <b>(Euro 60)</b>	SI	Regione

<p><b>FF)</b> Esercitare la pesca superando i seguenti limiti per giornata di pesca:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- salmonidi 3 capi</li> <li>- persico trota 6 capi;</li> <li>- persico reale 5 capi;</li> <li>- luccio 1 capi;</li> <li>- orata 5 capi;</li> <li>- spigola 5 capi;</li> <li>- ombrina 5 capi;</li> <li>- cheppia 2 capi;</li> <li>- anguilla 10 capi.</li> </ul> <p>(Vedi nota 12 ter)</p>	<p>Art. 21 c.1 lett. C L.R. 07/05 e s.m.i.</p> <p>Art. 6 c.1 e Allegato A DPGR 06/R/18</p>	<p>Art. 19 c.7 L.R. 07/05 e s.m.i.</p>	<p>Da 10 a 60 <b>(Euro 20 a capo)</b></p>	<p>SI</p>	<p>Regione</p>
<p><b>GG)</b> Esercitare la pesca alle seguenti specie ittiche aventi lunghezze inferiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- salmonidi cm 22</li> <li>- persico trota cm 30;</li> <li>- persico reale cm 20;</li> <li>- carpa cm 35;</li> <li>- barbo cm 18;</li> <li>- storione cm 60.</li> <li>- luccio cm 60;</li> <li>- anguilla cm 35 ;</li> <li>- orata cm 25;</li> <li>- spigola cm 30;</li> <li>- ombrina cm 25;</li> <li>- cefalo o muggine cm 20;</li> <li>-passera o rombo cm 25</li> </ul> <p>(Vedi nota 12 ter)</p>	<p>Art. 21 c.1 lett. C L.R. 07/05 e s.m.i.</p> <p>Art. 6 c.1 e All.A DPGR 06/R/18</p>	<p>Art. 19 c.7 L.R. 07/05 e s.m.i.</p>	<p>Da 10 a 60 <b>(Euro 20 a capo)</b></p> <p><u>(ATTENZIONE : SI APPLICA ANCHE LA DETENZIONE DI SPECIE ITTICHE DI MISURA INFERIORE. PREVISTA AL PRECEDENTE PUNTO M)</u></p>	<p>SI</p>	<p>Regione</p>
<p><b>GG bis)</b> Cattura di anguille di lunghezza superiore a cm 60</p> <p>(Vedi nota 12 ter)</p>	<p>Art. 21 c.1 lett. C L.R. 07/05 e s.m.i.</p> <p>Art. 6 c.1 All A DPGR 06/R/18</p>	<p>Art. 19 c.7 L.R. 07/05 e s.m.i.</p>	<p>Da 10 a 60 <b>(Euro 20 a capo)</b></p>	<p>SI</p>	<p>Regione</p>
<p><b>HH)</b> Esercitare la pesca alle seguenti specie ittiche durante il <b>periodo</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- salmonidi dal lunedì successivo alla prima domenica di ottobre al sabato antecedente l'ultima domenica di febbraio</li> <li>- persico trota dal 1° maggio al 30 giugno</li> <li>- persico reale dal 1° aprile al 30 giugno</li> <li>- luccio dal 1 gennaio al 31 marzo</li> <li>- carpa dal 15 maggio al 30 giugno</li> <li>- cheppia dal 1 aprile al 30 giugno</li> </ul> <p>(Vedi nota 12 ter)</p>	<p>Art. 21 c.1 lett. B L.R. 07/05 e s.m.i.</p> <p>Art. 6 c.1 all. A DPGR 06/R/18</p>	<p>Art. 19 c.6 L.R. 07/05 e s.m.i.</p>	<p>Da 30 a 180 <b>(Euro 60)</b></p> <p>Valutare anche l'applicazione del precedente punto GG)</p>	<p>SI</p>	<p>Regione</p>
<p><b>II) Disporre reti da pesca</b> ad una distanza inferiore a mt. 30 da scale di monta, prese di acqua, da sbocchi di canali, cascate naturali o artificiali, dalle arcate dei ponti e da sbarramenti dei corsi d'acqua.</p>	<p>Art. 18 bis c.1 lett. B L.R. 07/05 e s.m.i.</p>	<p>Art. 19 c.6 L.R. 07/05 e s.m.i.</p>	<p>Da 30 a 180 <b>(Euro 60)</b> Si applica anche il punto D)</p>	<p>SI</p>	<p>Regione</p>



<b>JJ)</b> Esercitare la pesca e la <b>pasturazione con sangue o con attivanti chimici</b> , ovvero con sostanze che li contengono.	Art. 18 bis c.2 lett. G L.R. 07/05 e s.m.i.	Art. 19 c.8 L.R. 07/05 e s.m.i.	Da 80 a 480 <b>(Euro 160)</b> ATT.NE: In caso di uso di mezzi vietati su specie vietate, o di misura vietata la sanzione è raddoppiata	SI	Regione
<b>KK)</b> Esercitare la <b>pesca mediante ancorette a lancio e strappo</b> .	Art. 18 bis c.2 lett. i L.R. 07/05 e s.m.i.	Art. 19 c.8 L.R. 07/05 e s.m.i.	Da 80 a 480 <b>(Euro 160)</b> ATT.NE: In caso di uso di mezzi vietati su specie vietate, o di misura vietata la sanzione è raddoppiata	SI	Regione
<b>LL)</b> <b>Abbandonare sul luogo di pesca ami innescati, fili</b> , pesci o quant'altro possa essere causa di inquinamento, danneggiamento di altre specie o turbativa anche estetica dei luoghi.	Art. 18 bis c.3 L.R. 07/05 e s.m.i.	Art. 19 c.11 L.R. 07/05 e s.m.i.	Da 50 a 300 <b>(Euro 100)</b>	SI	Regione
<b>MM)</b> Esercitare l' <b>attività di "carp fishing"</b> in acque a salmonidi.	Art. 21 c.1 lett. B L.R. 07/05 e s.m.i.  Art. 5 c.4 DPGR 06/R/18	Art. 19 c.6 L.R. 07/05 e s.m.i.	Da 30 a 180 <b>(Euro 60)</b> ATT.NE: Da applicare anche le violazioni inerenti la pesca nella acque a Salmonidi (mezzi, esche, ecc).	SI	Regione
<b>NN)</b> Inosservanza delle disposizioni in materia di <b>tabellazione</b> .	Art. 21 c.1 lett. H L.R. 07/05 e s.m.i.  Art. 8 DPGR 06/R/18	Art. 19 c.9 L.R. 07/05 e s.m.i.	Da 30 a 180 <b>(Euro 60)</b>	NO	Regione
<b>OO)</b> Mantenere le <b>tabelle di segnalazione</b> in cattivo stato di conservazione da parte dei gestori dei corpi idrici.	Art. 21 c.1 lett. H L.R. 07/05 e s.m.i.  Art. 8 c.4 DPGR 54/R/05	Art. 19 c.9 L.R. 07/05 e s.m.i.	Da 30 a 180 <b>(Euro 60)</b>	NO	Regione
<b>PP)</b> Usare <b>nella bilancia</b> , nel periodo di pesca in cui è consentita la pesca al crognolo o latterino, una topa centrale di lato superiore a mt. 3 (tre) e/o con maglie diverse mm. 6 (sei) di lato.	L.R.T. n°7/05 Art. 21 c. 1 lett. A  DPGRT n° 6/R/18 Art. 2 c. 7	L.R.T. n°7/05 Art. 19 c. 8	da 80,00 a 480,00 <b>(Euro 160)</b>	SI	Regione
<b>PP bis)</b> Trasferire da un luogo ad un altro fauna ittica viva prelevata nell'esercizio della pesca dilettantistica. Salvo i casi espressamente autorizzati dalla RT e gli interventi di cui all'articolo 4bis, comma 1, lett. g) e h).  <b>(Vedi nota 12 quater)</b>	L.R.T. n°7/05 Art. 18 bis c. 7	L.R.T. n°7/05 Art. 19 c. 4	da 400 a 2400 <b>(Euro 800)</b> ± sanzione da 40 a 240 <b>(Euro 80)</b> <b>per ciascun capo</b>	SI	Regione

<b>PP ter)</b> Esercitare la pesca nei corsi d'acqua soggetti ad asciutta laddove il tratto bagnato continuativamente da acque defluenti sia lungo meno di 200 metri	L.R.T. n°7/05 Art. 18 bis c. 4	L.R.T. n°7/05 Art. 19 c. 6	Da 30 a 180 <b>(Euro 60)</b>	SI	Regione
<b>PP quater)</b> Esercitare la pesca utilizzando specie vertebrate vive come esca	Art. 18 bis c.3 lett J L.R. 07/05 e s.m.i.	Art. 19 c.11 L.R. 07/05 e s.m.i.	Da 50 a 300 <b>(Euro 100)</b>	SI	Regione
<b>PP quinges)</b> Asportare più di 5 Kg di pesce in un giorno salvo che il quantitativo non sia superato dall'ultimo pesce pescato. ATT.NE: A detta limitazione non concorrono le specie alloctone-	Art. 21 c.1 lett. C L.R.T. 07/05 e s.m.i.  Art. 6 e c.4 alleg. A del DPGRT n° 6/R/168	Art. 19 c.7 L.R. 07/05 e s.m.i.	Da 10 a 60 <b>(Euro 20 a capo)</b>	Si solo l'eccedenza	

**Nota 12:** La pesca è consentita da un'ora prima della levata del sole a un'ora dopo il tramonto. L'esercizio della pesca nelle zone di foce o ad acque salmastre e in specchi lacustri, naturali o artificiali di rilevante superficie, non è soggetta a limitazioni di orario. Sono consentite senza limiti di tempo, fuorché nelle acque a salmonidi: a) la pesca con la mazzacchera; b) la pesca con la canna all'anguilla, al pesce gatto, al siluro; c) la pratica del carp - fishing, nei corpi idrici individuati dalle province.

**ATT.NE:** Nelle acque a salmonidi la pesca è vietata dal Lunedì successivo alla 1° domenica di ottobre al Sabato antecedente l'ultima domenica di febbraio.

Durante la pesca notturna è vietata la detenzione di specie diverse da quelle di cui è consentita la pesca, eccezion fatta per le esche.

**Nota 12 bis:** In caso di pesce sotto misura si applicano anche le sanzioni previste ai punti M e GG;

**Nota 12 ter:** Art. 6 c. 2 del Regolamento DPGR 06 R/18: i limiti concernenti i modi di pesca, i tempi, le specie, le misure minime e il numero di catture sono derogabili negli Istituti ittici di cui agli art. 9 (Zona Reg. Spec.), 10 (Zona Frega), 11 (Zona protezione), 12 (Campi gara);

**Nota 12 quater:** Articolo 4 bis L.R.T. 7/05 comma 1 lett g): il recupero del novellame in acque dove esso non abbia possibilità di sicuro sviluppo e sua ridestinazione; comma 1 lett h): il recupero di fauna ittica a rischio ed interventi di emergenza per la sua tutela

### ACQUE DI FOCE O SALMASTRE

<b>QQ)</b> Esercitare la pesca nelle acque di foce o salmastre e negli specchi lacustri o artificiali di rilevante superficie con l'uso di tirlindana munita di più di 3 (tre) ami, semplici o multipli, ovvero della bilancia con lato della rete superiore a mt. 5 (cinque), e/o maglie di lato inferiore a cm. 1 (uno).	L.R.T. n°7/05 Art. 21 c. 1 lett. A  DPGRT n°06R/18 Art. 2 c. 6	L.R.T. n°7/05 Art. 19 c. 8	da 80 a 480 <b>(Euro 160)</b>	SI	Regione
<b>QQ bis)</b> E' vietata l'installazione di nuovi retoni dalla data di entrata in vigore della L. R. T. 59/17 fino all'approvazione del piano Regionale per la pesca di cui all'art. 8 L.R.T. 7/05 e s.m.i.	L.R.T. n°7/05 Art. 13 c. 6	L.R.T. n°7/05 Art. 19 c. 11	da 50 a 300 <b>(Euro 100)</b>	SI	Regione

## ACQUE DI FOCE O SALMASTRE

### ZONE DI PROTEZIONE

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	LEGGE E ARTICOLI VIOLATI		SANZIONI	SEQUESTRO	COMPETENZE
<b>RR) Esercitare la pesca</b> all'interno di Zone di Protezione. (Aree assoggettate a divieto totale di pesca).	Art. 21 c.1 lett. B L.R. 07/05 e s.m.i.  Art. 11 c.3 DPGR 06/R/18	Art. 19 c.6 L.R. 07/05 e s.m.i.	Da 30 a 180 <b>(Euro 60)</b>	SI	Regione
<b>SS) Esercitare la pesca</b> all'interno di Zone di Protezione (aree assoggettate a divieto parziale di pesca), nei confronti di <b>specie, misure minime e tempi non consentiti</b> .  (Vedi nota 12 ter)	Art. 21 c.1 lett. B L.R. 07/05 e s.m.i.  Art. 11 c.3 DPGR 06/R/18	Art. 19 c.6 L.R. 07/05 e s.m.i.	Da 30 a 180 <b>(Euro 60)</b> ATT.NE: valutare anche l'applicazione dei punti FF), GG), GG bis) e HH)	SI	Regione
<b>TT) Esercitare la pesca</b> all'interno di Zone di Protezione (area assoggettata a divieto parziale di pesca) <b>con modalità di pesca non consentite</b> .	Art. 21 c.1 lett. B L.R. 07/05 e s.m.i.  Art. 11 c.3 DPGR 06/R/18	Art. 19 c.6 L.R. 07/05 e s.m.i.	Da 30 a 180 <b>(Euro 60)</b> ATT.NE: valutare anche l'eventuale applicazione dei divieti relativi alle modalità di pesca	SI	Regione

### CAMPI DI GARA

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	LEGGE E ARTICOLI VIOLATI		SANZIONI	SEQUESTRO	COMPETENZE
<b>UU) Omettere di segnalare il campo gara con tabellazione o</b> Segnalare l'area sottoposta a "Campo di Gara", <b>con tabelle diverse</b> a quelle recanti la seguente dicitura: "Campo di Gara", ovvero con <b>caratteristiche difformi</b> da quelle riportate nell' art. 8 del DPGR 06/R/18	Art. 21 c.1 lett. H L.R. 07/05 e s.m.i.  Art. 12 c. 4 DPGR 06/R/18	Art. 19 c.9 L.R. 07/05 e s.m.i.	Da 30 a 180 <b>(Euro 60)</b>	NO	Regione
<b>UU bis)</b> Mancata apposizione da parte degli organizzatori della prova agonistica dei cartelli aggiuntivi alle tabelle indicanti il periodo di effettiva chiusura alla pesca.	Art. 21 c.1 lett. H L.R. 07/05 e s.m.i.  Art. 12 c. 6 DPGR 06/R/18	Art. 19 c.9 L.R. 07/05 e s.m.i.	Da 30 a 180 <b>(Euro 60)</b>	NO	Regione
<b>VV) Esercitare la pesca</b> all'interno del campo gara il giorno dello svolgimento delle prove sino al termine delle stesse <b>da parte di non partecipanti alla manifestazione</b> . (Il periodo di effettiva chiusura alla libera pesca è indicato in cartelli aggiuntivi alle tabelle e sono collocati a cura del soggetto organizzatore della prova).	Art. 21 c.1 lett. B L.R. 07/05 e s.m.i.  Art. 12 c. 5 DPGR 06/R/18	Art. 19 c.6 L.R. 07/05 e s.m.i.	Da 30 a 180 <b>(Euro 60)</b>  ATT.NE: valutare anche la violazione di cui al punto CC) dall'atteggiamento del pescatore.	SI	Regione

<b>WW) Esercitare la pesca, durante una gara, anche se regolarmente iscritto, sprovvisto di licenza di pesca.</b>  (Vedi nota 13)	Art. 15 c.1 L.R. 07/05 e s.m.i.  Art.10 LRT 31/05 per evasione tassa	Art. 19 c.2 L.R. 07/05 e s.m.i.	Da 80 a 480 <b>(Euro 160)</b>  ATT.NE: Valutare applicazione punto J)	SI	Regione  Regione Toscana
---	---	---------------------------------------	---	----	-----------------------------------

**Nota 13:** solo in gare effettuate su corsi e laghi classificati acque pubbliche.

<b>ZONE A REGOLAMENTO SPECIFICO</b>					
DESCRIZIONE VIOLAZIONE	LEGGE E ARTICOLI VIOLATI		SANZIONI	SEQUESTRO	COMPETENZE
<b>XX) Esercitare la pesca all'interno della Z.R.S. sprovvisti di permesso giornaliero o libretto di abbonamento</b> rilasciato dal gestore.  (Vedi nota 14)	Art. 21 c.1 lett. E L.R. 07/05 e s.m.i.  Art. 9 c.3 DPGR 06/R/18	Art. 19 c.11 L.R. 07/05 e s.m.i.	Da 50 a 300 <b>(Euro 100)</b>	SI	Regione
<b>YY) Esercitare la pesca all'interno della Z.R.S. violando i limiti di cattura disposti dall' art. 6 del regolamento DPGR 06/R/18.</b>  (Vedi nota 12 ter)	Art. 21 c.1 lett. C e lett. E L.R. 07/05 e s.m.i.  Art. 6 c.1 e Allegato A DPGR 06/R/18	Art. 19 c.7 L.R. 07/05 e s.m.i.	Da 10 a 60 <b>(Euro 20 a capo)</b>  <u>(ATT.NE : SI APPLICA ANCHE LA DETENZIONE DI SPECIE ITTICHE DI MISURA INFERIORE. PREVISTA AL PRECEDENTE PUNTO M)</u>	SI	Regione
<b>ZZ) Esercitare la pesca all'interno della Z.R.S. violando i luoghi e i tempi consentiti dagli artt. 3 e 5 del regolamento DPGR 06/R/18 .</b>  (Vedi nota 10 -11 e 13 bis)	Art. 21 c.1 lett. B L.R. 07/05 e s.m.i.  Art. 9 DPGR 06/R/18	Art. 19 c.6 L.R. 07/05 e s.m.i.	Da 30 a 180 <b>(Euro 60)</b>	SI	Regione
<b>AAA) Esercitare la pesca all'interno della Z.R.S. violando modalità e mezzi consentiti del regolamento DPGR 06/R/18.</b>  (Vedi nota 10 -11 e 13 ter)	Art. 21 c.1 lett. A L.R. 07/05 e s.m.i.  Art. 2 e 9 DPGR 06/R/18	Art. 19 c.8 L.R. 07/05 e s.m.i.	Da 80 a 480 <b>(Euro 160)</b>	SI	Regione
<b>BBB) Esercitare la pesca all'interno della Z.R.S. in difformità con il regolamento della stessa.</b>	Art. 21 c.1 lett. E L.R. 07/05 e s.m.i.  Art. 9 c.3 DPGR 06/R/18	Art. 19 c.11 L.R. 07/05 e s.m.i.	Da 50 a 300 <b>(Euro 100)</b>	SI	Regione

<b>CCC)</b> Ammettere nella Z.R.S. un numero di pescatori superiore a quello riportato in convenzione.	Art. 21 c.1 lett. E L.R. 07/05 e s.m.i.  Art. 9 c.3 DPGR 06/R/18	Art. 19 c.11 L.R. 07/05 e s.m.i.	Da 50 a 300 <b>(Euro 100)</b>	NO	Regione
<b>DDD)</b> Svolgere nelle Z.R.S. raduni di pesca e gare agonistiche (salvo deroga).	Art. 21 c.1 lett. E L.R. 07/05 e s.m.i.  Art. 9 c.4 DPGR 06/R/18	Art. 19 c.11 L.R. 07/05 e s.m.i.	Da 50 a 300 <b>(Euro 100)</b>	NO	Regione
<b>EEE)</b> Segnalare la Z.R.S. con tabelle diverse da quelle recanti la seguente dicitura: “zone a regolamento specifico-pesca consentita agli autorizzati”, ovvero con caratteristiche difformi da quelle riportate nell'art.8 DPGR 06/R/18	Art. 21 c.1 lett. H L.R. 07/05 e s.m.i.  Art. 09 c. 5 DPGR 06/R/18	Art. 19 c.9 L.R. 07/05 e s.m.i.	Da 30 a 180 <b>(Euro 60)</b>	NO	Regione

**Nota 13 bis : Vedere anche punti AA, BB, DD, EE, HH, MM;**

**Nota 13 Ter: Vedere anche punti N, O, Obis, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, X bis e QQ;**

**Nota 14: in caso di mancanza di licenza di pesca o scaduta applicare la sanzione prevista per l'esercizio di pesca privo della licenza, di cui alla lettera K).**

<b>ZONE DI FREGA</b>					
DESCRIZIONE VIOLAZIONE	LEGGE E ARTICOLI VIOLATI		SANZIONI	SEQUESTRO	COMPETENZE
<b>FFF)</b> Esercitare la pesca all'interno di Zone di Frega durante il periodo di validità.	L.R.T. n°7/05 Art. 21 c. 1 lett. B-D  DPGRT n°06/R/18 Art. 10 c. 3	L.R.T. n°7/05 Art. 19 c. 6	da 30,00 a 180,00 <b>(Euro 60)</b>	SI	Regione
<b>GGG)</b> Creare sommovimenti del fondo all'interno della zona di frega e l'ingresso di mezzi meccanici durante il periodo di validità della zona di frega.  <b><u>ATT.NE: Valutare applicazione punto M ter.</u></b>	L.R.T. n°7/05 Art. 21 c. 1 lett. D  DPGRT n°06R/18 Art. 10 c. 3	L.R.T. n°7/05 Art. 19 c. 11	da 50,00 a 300 <b>(Euro 100)</b>		Regione

### **AUTORITA' COMPETENTE**

Regione Toscana – Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale – Settore “Imprenditoria Agricola e Coordinamento attività di controllo” – Via di Novoli 26 – 50127 FIRENZE, tramite:

- **c./c. postale n° 001038752109** – intestato a Regione Toscana - Sanzioni Amministrative Agricoltura, annotando nella causale del bollettino gli estremi del presente verbale, oppure;
- tramite bonifico bancario di cui al Codice **IBAN: IT13 N076 0102 8000 0103 8752 109.**